



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali

Prot. Uscita del 12/04/2014

Numero: 0005883

Classifica: 158_00/AP/PG

Roma, 12 APR. 2014



2 010004 219009

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

BOLZANO

AL COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI

TRENTO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VAL D'AOSTA

AOSTA

AI PREFETTI DELLA REGIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SICILIANA

LORO SEDI

AI PREFETTI DELLA REGIONE
SARDEGNA

LORO SEDI

Oggetto: Art. 1, comma 82, legge Delrio - "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"

L'art. 1, comma 82, della legge 7 aprile 2014, n. 56 detta disposizioni in deroga alla disciplina prevista dall'art. 1, comma 325 della legge di stabilità 2014, applicabili alle province i cui organi elettivi devono essere rinnovati, per scadenza naturale, nel 2014.

La norma "fotografa" la situazione in atto alla data di entrata in vigore della legge Delrio (8 aprile 2014) nelle province la cui consiliatura volge al termine, stabilendo che i presidenti in carica a quella data, affiancati dalla propria giunta provinciale, assumono anche le funzioni del consiglio provinciale.

Nel corso del dibattito parlamentare per l'emanazione della legge in esame sono state sollevate perplessità in merito alla durata del mandato degli amministratori provinciali, che hanno portato alla presentazione di alcuni ordini del giorno parlamentari, con il conseguente



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

impegno del Governo a fornire gli opportuni chiarimenti sulla corretta interpretazione delle relative disposizioni.

A tal riguardo, le SS.LL. sono pregate di sensibilizzare i predetti vertici dell'amministrazione provinciale affinché assicurino, al termine del mandato elettivo, il cui computo decorre dalla data di proclamazione degli eletti, lo svolgimento delle nuove funzioni disciplinate dal richiamato comma 82, senza soluzione di continuità.

Fino alla scadenza del quinquennio, gli organi in carica permangono nella piena titolarità delle funzioni attualmente esercitate.

Ciò premesso, nel confidare sulla consueta fattiva collaborazione da parte delle SS.LL., si prega di voler richiamare l'attenzione degli enti interessati sulla puntuale osservanza delle disposizioni sopra richiamate.

IL CAPO DI DIPARTIMENTO
(Postulazione)